

FISCO NEWS GENNAIO 2014 Roma il 10/02/2014

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Nessuna «retromarcia» sull'obbligo di POS per i professionisti

Il MISE conferma che non sono in atto passi indietro su ambito e modalità di applicazione contenuti nel primo decreto attuativo

Il primo decreto attuativo in materia di **obbligo di POS** per i **professionisti** è **in dirittura d'arrivo**, senza alcuno dietrofront su ambito e modalità di applicazione.

Ieri sera, infatti, mediante una [nota](#), il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il testo del decreto che disciplina l'uso di moneta elettronica per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali è **«uno e uno solo»** e che, di conseguenza, **«non è in atto alcuna retromarcia»**. Il testo in questione **«è stato inviato alla Banca d'Italia e al Ministero delle Finanze per il necessario concerto»**.

Nel dettaglio, il MISE ha poi anticipato i **punti caratterizzanti** il decreto, ossia:

- l'**obbligo** di accettare le carte di debito per i pagamenti si applica a tutte le **transazioni di importo superiore ai 30 euro**;
- **fino al 30 giugno 2014**, l'**obbligo** di accettazione di pagamenti elettronici vale **solo** per le attività commerciali o professionali che abbiano un **fatturato**, relativamente all'anno precedente, **superiore a 200 mila euro**;
- **tempi molto rapidi** per la **completa attuazione**: l'**entrata in vigore** si avrà infatti **dopo 60 giorni** dalla **pubblicazione** in **Gazzetta Ufficiale**, mentre entro i successivi **90 giorni** potranno essere definite, attraverso un **ulteriore decreto**, le **modalità** di adeguamento per i **sogetti** inizialmente esclusi (ossia quelli con **fatturato inferiore a 200 mila euro**).

Al riguardo, si ricorda che l'[art. 15](#) del DL 179/2012 convertito, relativo ai pagamenti elettronici, al comma 4 ha stabilito che, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, **anche professionali**, siano tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni del DLgs. [231/2007](#).

Il successivo comma 5 ha poi disposto che, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Banca d'Italia, sarebbero stati disciplinati eventuali **importi minimi, modalità e termini di attuazione**, anche in relazione ai soggetti interessati. Gli stessi decreti possono inoltre fissare l'**estensione** degli **obblighi a ulteriori strumenti** di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili (si veda "[Dal 1° gennaio 2014, pagamento ai professionisti con bancomat](#)" del 20 ottobre 2012).

I primi chiarimenti forniti dal MISE "svelano" i contorni del decreto, stabilendo, come anticipato, che l'**obbligo** di accettare le **carte di debito** per i pagamenti si applichi a tutte le transazioni di **importo superiore ai 30 euro** e che, fino al prossimo **30 giugno**, l'**obbligo** di accettazione di pagamenti elettronici valga **solo** per le attività commerciali o professionali che abbiano un **fatturato superiore a 200 mila euro** in relazione all'anno precedente.

Fino al 30 giugno, obbligo solo per i fatturati superiori a 200.000 euro

Al momento, però, le anticipazioni del Ministero dello Sviluppo, se rispondono ad alcune indiscrezioni trapelate sugli organi di stampa, nulla chiariscono su altre incertezze, già evidenziate su *Eutekne.info* (si veda "[Senza certezze i pagamenti delle parcelle dei professionisti con bancomat](#)" del 24 ottobre 2013): l'**estensione** dell'**obbligo** in questione anche all'utilizzo, tra l'altro, di **carte di credito**. Solo in questo modo, infatti, diventerebbe possibile rimuovere, anche se solo parzialmente, un evidente **limite operativo** alla disposizione.

A ciò devono aggiungersi le **perplexità** legate all'estrema **genericità del perimetro applicativo** dell'obbligo, che va a impattare anche su figure professionali prive di rapporti con una **pluralità di clienti**. Si pensi, in particolare, ai professionisti che, in considerazione dell'attività svolta, già vengono pagati **solo** con **strumenti tracciabili**. Ad esempio, i dottori **commercialisti con soli incarichi sindacali** oppure i sempre più numerosi **professionisti monocommittenti**, le cui uniche fatture, nel corso dell'anno, sono quelle emesse in favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività; fatture saldate tramite **bonifici bancari**.

Infine, la disciplina in esame, pur manifestando un chiaro tenore prescrittivo, risulta al momento **priva** di una **specificazione sanzione**. Non sono chiare, quindi, le conseguenze ipotizzabili in capo al professionista che, successivamente all'intervenuta operatività dell'obbligo, intenzionalmente o per mera colpa, **ometta** di munirsi di **POS**. Relativamente a questi profili appare difficile anche ricondurre una simile condotta alla violazione di un qualsiasi obbligo deontologico.

Senza contare i **dubbi** evidenziati dai commercialisti, per una misura discutibile sia per i **costi aggiuntivi**, sia per un **nuovo onere** che si somma ai tanti altri in carico ai

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

professionisti (si veda "[Anche i commercialisti contro l'obbligo di POS negli studi professionali](#)") dell'8 gennaio 2014).

[Imposte indirette](#)

La Cassazione tassa anche le donazioni non formalizzate

La sentenza della [Corte di Cassazione n. 634/2012](#) ha statuito che anche il **mero bonifico** non formalizzato effettuato da un **genitore** ad un **figlio** costituisce presupposto per l'applicazione dell'**imposta di donazione**. L'intervento ha destato particolare scalpore tra gli operatori, in quanto ha manifestato una presa di **posizione nuova** che deve tuttavia essere attentamente ridimensionata anche alla luce di autorevoli commenti giunti dalla dottrina.

Il caso era il seguente: **due fratelli** impugnano un **avviso di accertamento** ed irrogazione di sanzioni con il quale l'ufficio contestava loro la **mancata denuncia** di una **donazione** (in valuta estera e oro) ricevuta dal nonno nell'anno 1997 e il **mancato versamento** della relativa **imposta**. Di conseguenza, calcolava le imposte dovute e irrogava le relative sanzioni.

L'accertamento trae origine dalle risultanze di un **processo penale** nell'ambito del quale, secondo l'ufficio, erano stati acquisiti documenti che provavano che il nonno dei contribuenti aveva erogato agli stessi, appunto nell'anno 1997, **valuta estera** ed **oro** per un valore di circa un milione e mezzo di Euro.

La **CTP** ha **rigettato** i ricorsi dei fratelli mentre la **CTR** ne ha **accolto** gli appelli escludendo la sussistenza dei presupposti dell'imposta in quanto la **donazione** non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti, a **pena di nullità**, dall'art. 782 c.c. e per la mancanza di un valido atto di accettazione.

Si ricorda come l'art. 782 c.c. stabilisce che "*la donazione deve essere fatta per **atto pubblico**, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto **cose mobili**, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro **valore** nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. **L'accettazione** può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è **notificato** al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.*"

La Corte di **Cassazione rigetta** le tesi della commissione tributaria regionale sostenendo che in base all'art. 1 del D.Lgs. 346/1990 il presupposto per l'**applicabilità** dell'**imposta** sulle donazioni va individuato nel **trasferimento per scopo di liberalità** di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico.

Del resto, secondo i supremi giudici, la **mera donazione non formalizzata** permetterebbe di **eludere** l'imposta con un sacrificio del principio di **capacità contributiva** di cui all'art. 53 della costituzione.

Sul punto sono citati un paio di **precedenti giurisprudenziali** (Sentenza n.22118/2010 e sentenza n. 2698/2002).

A ben vedere, la sentenza non tiene conto di un **aspetto fondamentale**, ossia del fatto che l'imposta di donazione non colpisce genericamente gli arricchimenti intervenuti quanto gli **arricchimenti espressamente formalizzati**.

L'art. 55 co. 1 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce espressamente che gli **atti di donazione** sono soggetti a **registrazione** secondo le disposizioni del testo unico dell'imposta di registro.

In sostanza, il riferimento viene operato agli atti formalizzati ai sensi dell'art. 782 del codice civile.

E' pur vero che l'art. **56-bis** prevede la tassabilità delle **donazioni indirette**, ma in questi casi si pone il problema da un lato di valutare l'**effettivo intento donatorio** dall'altro di distinguere la donazione indiretta da un mero spostamento non

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

formalizzato di ricchezza che, essendo privo di causa, porta in prima battuta ad un **obbligo restitutorio** da parte del ricevente.

Il caso della Cassazione ricade proprio in questa seconda ipotesi. Il richiamo al principio **dell'abuso del diritto** appare incongruo in quanto, nella sostanza, porta a travalicare il dato normativo attribuendo un potere impositivo all'Amministrazione finanziaria pur se con il vaglio dei giudici.

Inoltre, va ricordato che in base all'art. **23 della Costituzione** nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. E' prevista quindi una **riserva di legge** per imporre un aggravio patrimoniale in capo ai contribuenti.

Non si condivide quindi la tesi della Corte poiché, nell'affermare l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni ad attribuzioni patrimoniali nulle per **carezza di forma**, mette in discussione uno dei principi cardine dell'imposta sulle donazioni, nonché – indirettamente – del tributo di registro, cioè prelievi fiscali concepiti per tassare la ricchezza che si manifesta attraverso determinate **forme giuridiche**.

Colpo di scure sulla rivalutazione dei beni

Con una risposta che, in tutta sincerità, pare costruita con il solo intento di difendere una posizione "precostruita", l'Agenzia delle Entrate ha manifestato il proprio parere in merito alla questione più importante che attiene alla rivalutazione dei beni di impresa, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014.

Volutamente diciamo che **quello conosciuto è il parere dell'Agenzia** delle entrate e non certo la verità assoluta; infatti, il **tema di fondo era di natura prettamente civilistica** ed, in tale area, ben altre sono le voci che abbiamo interesse a conoscere.

Si intende dire che **l'incipit del comma 140** della legge di stabilità **sembra evocare** in tutto e per tutto una **rivalutazione anche di stampo esclusivamente civilistico**, tanto è vero che non si cita nemmeno l'argomento della imposta sostitutiva, arginata al successivo comma 143, quindi in posizione ben subordinata rispetto all'intero corpus normativo.

Se questo è lo scenario, la cosa veramente importante da **conoscere è la possibile interpretazione che viene fornita dai civilisti**, poiché una rivalutazione senza copertura fiscale (e, per tale, intendiamo senza versamento della imposta sostitutiva, senza compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi, senza deduzione di maggiori ammortamenti, ecc.) non potrà certo essere contestata dal fisco.

Potrebbe, invece, essere pericolosa in quanto, ove mancasse la copertura civilistica, diverrebbe **una rivalutazione straordinaria** che, come tale, è ammessa solo in circostanze davvero remote secondo la indicazione del codice civile e dei principi contabili; le conseguenze, in caso di un eventuale default o di sofferenza di perdite non debitamente coperte dal patrimonio netto (senza considerare il saldo attivo), sono a tutti evidenti.

Inoltre, a noi pare che anche la **risposta fornita dalle Entrate** (una delle tante interpretazioni possibili) sia **tecnicamente non convincente**, in quanto fondata esclusivamente sulla lettura del primo periodo del richiamato comma 143. Infatti, vero è che la prima parte del comma risulta perfettamente aderente con la legge 266/2005, ma si è completamente trascurato di notare che, il precedente provvedimento, non proseguiva, mentre l'attuale disposizione aggiunge che il maggior valore si considera riconosciuto ... *mediante il versamento di un'imposta sostitutiva*.

Qui sta il punto: se si intendeva richiedere la copertura fiscale obbligatoria, la norma non doveva essere scritta in questo modo, poiché è chiaro che ciò che risulta subordinato all'esborso è esclusivamente *il riconoscimento tributario* e non certo *la intera rivalutazione* (comprensiva degli effetti civilistici).

Quindi, se ci si è preoccupati di precisare come si ottenga il riconoscimento fiscale, significa che tale riconoscimento può non esserci, ove il contribuente non sia interessato allo stesso.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Infine, la riflessione va ampliata ulteriormente: se sono vere le indiscrezioni che dicono che la norma sia stata scritta dalla stessa Agenzia delle entrate, non resta che richiamare il detto che **chi è cagion del suo mal pianga sé stesso**. Il tutto a dire che non appare possibile scrivere le norme in un modo così impreciso e confusionario, peraltro in uno scenario dove, data l'abbondanza di precedenti, era sufficiente "copiare" le vecchie norme, con minimi aggiornamenti.

Per onore di cronaca, va però registrato che, nella confusione più totale, non si è considerato il contenuto del **comma 142** ed il suo **posizionamento cronologico**. La disposizione evoca l'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione (quindi presupponendo il riferimento ad una rivalutazione con copertura fiscale) e risulta collocata prima del comma nel quale si evoca la sostitutiva propria della rivalutazione. Si potrebbe, allora, sostenere che **tale ordine** sia **significativo** della volontà di fronteggiare una **rivalutazione obbligatoriamente fiscale**.

Probabilmente tale considerazione appare sin troppo raffinata (e forse nemmeno voluta) e non toglie validità alle altre considerazioni prima svolte, che restano immutate nel loro vigore ad affermare la possibilità di una rivalutazione senza pagamento di alcun tributo.

RECLAMO MEDIAZIONE

E' noto che, all'interno della [legge di stabilità 2014](#), è stato posto rimedio ad una stortura delle norme relative all'**istituto del reclamo** o mediazione tributaria di cui **all'articolo 17-bis** del decreto 546/1992.

In particolare, la **mancata attivazione della procedura di reclamo** (ove obbligatoria) determinava la **assoluta inammissibilità del ricorso**, con il conseguente **consolidamento della pretesa** tributaria per mancato perseguimento delle procedure "obbligatorie" previste per legge. Di fatto, si incorre in un "infortunio" professionale di non poco conto, oltre a determinarsi un carico sanzionatorio pieno in capo al contribuente (con probabilità di possibile richiesta dei danni).

Tale impostazione è stata ritenuta **non conforme** con il **principio costituzionale di pieno diritto alla difesa** del contribuente, con la conseguenza che sono già state **sollevate** un paio di **questioni** di legittimità costituzionale da parte di almeno un paio di commissioni tributarie.

Le **censure** potevano, da subito, ritenersi **superate per il futuro**, stante che la legge di Stabilità 2014 **prevede**, ora, non più la sanzione della inammissibilità del ricorso per il caso della mancata attivazione della procedura di reclamo, bensì **unicamente la improcedibilità** del medesimo.

Tale conseguenza determina, laddove l'ente accertatore abbia rilevato nella propria tempestiva costituzione in giudizio la mancata attivazione del reclamo, esclusivamente **un rinvio all'inizio della procedura**, con obbligo di provvedere ad attivare la fase del confronto.

Quindi nulla appare perduto, se non forse un po' di tempo per porre in essere ciò che si sarebbe dovuto fare sin dal principio. Ma, la constatazione fondamentale è che il **diritto alla difesa**, nella **nuova impostazione**, rimane opportunamente **inalterato in capo al contribuente**. L'equilibrio della nuova impostazione si rinviene nel pieno contemperamento degli interessi in gioco: l'Amministrazione non dovrebbe avere emesso l'atto se non fosse convinta della sua fondatezza, così come il contribuente potrebbe altrettanto essere convinto della propria ragione, con la conseguenza di ritenere completamente inutile la fase del confronto preventivo al contenzioso. L'**intervento** dell'Agenzia **in seconda battuta**, peraltro, consente una piena opportunità di "rimedio" laddove si ritenga che il mancato avvio della fase del reclamo sia imputabile ad una mera dimenticanza. Nei fatti, potrebbe anche indicare una sorta di apertura al dialogo, rispetto a quanto contestato.

Lo scenario così descritto appare talmente lineare e condivisibile che si fatica a comprendere il motivo per cui sia stata **assegnata alla modifica** in commento **una efficacia differita**; le nuove norme, infatti, interessano le impugnazioni degli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di Stabilità (01.01.2014).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Si pone allora la questione di comprendere **cosa accada a tutte le partiche in corso** (oltre a quelle notificate da qui ai primi giorni di marzo), ovviamente nel caso in cui non sia stato rispettato il corretto iter procedurale di impugnazione; per le medesime, infatti, **si applicherebbe la precedente disciplina**, vale a dire quella della cui legittimità dubita lo stesso Legislatore, posto che è intervenuto a modificarla radicalmente.

Ovviamente, per le medesime situazioni **potrà trovare applicazione il futuro pronunciamento** della Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di pronunciarsi sulla legittimità della precedente impostazione.

Sarebbe allora stato **molto più semplice** statuire, forse, che la nuova impostazione trovasse **applicazione** a tutte le **controversie nuove ed in corso alla data del 1° gennaio 2014**, salvo confermare il precedente esito per le differenti ipotesi già consolidate a tale momento.

L'effetto poteva essere assimilato ad **una sorta di interpretazione autentica** della norma che, nel caso specifico, non poteva dirsi attuale, proprio per il fatto che nulla vi era da interpretare, se non riscontrare l'erroneità di fondo.

Solo in tal modo si riuscirebbe a porre tutte i contribuenti sul medesimo piano, slegando le conseguenze dal momento di notifica degli atti. Non resta, allora, che attivarsi al fine di **mantenere "vive" tali controversie**, sperando nella possibilità di un loro (legittima) riviviscenza.

Assonime chiarisce la nuova fiscalità indiretta sui trasferimenti immobiliari

Nella **circolare 1 del 20 gennaio**, con la quale **Assonime** ha analizzato la **nuova disciplina della fiscalità indiretta dei trasferimenti immobiliari**, si rinvencono diversi **spunti interessanti**.

Innanzitutto viene evidenziato come per i **trasferimenti di immobili strumentali** la tassazione che si viene a realizzare sia in **contraddizione con i principi generali** che vorrebbero l'applicazione delle imposte d'atto alle fattispecie per le quali non si applica l'Iva (al fine di evitare distorsioni rispetto al sistema comune di tassazione).

In deroga al **principio dell'alternatività fra l'Iva e le imposte d'atto**, già il D.L. 223 del 2006 aveva previsto l'applicazione dell'**imposta ipotecaria nella misura del 3% e di quella catastale nella misura dell'1%** per i trasferimenti di immobili strumentali, indipendentemente dal fatto che fossero o meno soggetti ad Iva.

Dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore delle nuove regole, se il trasferimento è **oggetto ad Iva** (ossia l'operazione è imponibile o esente), non si applica l'imposta di registro, in base al principio dell'alternatività fra i due tributi, e si applicano le ipocatastali in misura proporzionale (3% +1%). Se invece l'operazione **non è soggetta ad Iva**, si applica l'imposta di registro con la nuova aliquota "ordinaria" del 9% e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, ciascuna per l'importo di 50 euro.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

In questo modo la **regola generale dell'alternatività è sovvertita**, in considerazione del fatto che **le ipocatastali si applicano in misura proporzionale solo quando l'operazione è soggetta ad Iva.**

Un'altra precisazione importante riguarda l'applicazione dell'**aliquota ridotta del 2%** per i trasferimenti di immobili abitativi che possono fruire delle **agevolazioni prima casa.**

Mentre in precedenza le disposizioni facevano riferimento alla nozione di **case di abitazione non di lusso**, ricavabile in base ai parametri definiti dal **decreto ministeriale del 2 agosto 1969**, oggi si guarda unicamente alla **classificazione catastale**: sono agevolabili tutti gli immobili abitativi, ad esclusione di quelli rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Il richiamo alle "case di abitazione non di lusso", ancora presente nella **nota II-bis all'articolo 1 della tariffa**, deve essere letto in relazione agli immobili appartenenti alle categorie catastali diverse da quelle indicate e non alla nozione di case non di lusso ai sensi del decreto del 1969 (che non è più richiamato).

L'intervento di "semplificazione" attuato dal **decreto legislativo 23 del 2011** ha però determinato, come è noto, anche la **soppressione** di *"tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previsti da leggi speciali"*.

In questa casistica rientra la **tassazione in misura fissa dei trasferimenti di immobili all'estero**, che oggi sono soggetti all'applicazione dell'imposta proporzionale, potendosi in questo modo determinare una duplicazione di tassazione rispetto a quella che generalmente si realizza nell'altro Stato. Pur essendo vero, come osserva Assonime, che non sussiste l'obbligo della registrazione di questi atti, non essendo stipulati in Italia, **sarebbe in ogni caso opportuno che venisse reintrodotta la tassazione in misura fissa** in quanto le parti potrebbero avere comunque l'interesse alla registrazione dell'atto ovvero l'atto potrebbe formare l'oggetto di un'enunciazione: appare evidentemente contro ogni logica in questi casi una tassazione di tipo proporzionale.

Altra indicazione rilevante formulata dalla circolare è quella che concerne i **conferimenti di beni immobili o di diritti reali sugli stessi.**

L'**articolo 4 della tariffa** richiama l'applicazione delle **aliquote previste dall'articolo 1 per i trasferimenti a titolo oneroso**, con l'eccezione però dei conferimenti che hanno

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

ad oggetto **fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, così come le aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione di tali fabbricati.**

Per tali fattispecie la disposizione prevede una **specifico aliquota del 4%**, che continua ad applicarsi anche nel nuovo scenario. Ad essa si accompagnano le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (e non nella misura fissa di 50 euro che concerne soltanto gli atti assoggettate all'imposta di registro di cui all'articolo uno della tariffa).

Seguono le stesse regole le **assegnazioni di beni immobili ai soci**, per le quali l'articolo 4 lettera d) della tariffa richiama l'applicazione delle **medesime aliquote previste per i conferimenti.**

Infine, la nuova disciplina degli **atti di cessione di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali da parte dei locatari.**

La norma introdotta con il **comma 164 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014** prevede l'applicazione di un'**imposta proporzionale**, realizzandosi attraverso la cessione un'operazione di dismissione.

Non potendo essere applicate le imposte ipotecaria e catastale, che sono dovute per i trasferimenti di immobili strumentali nella misura complessiva del 4%, in considerazione del fatto che la cessione del contratto di leasing non comporta formalità di trascrizione di voltura catastale, il legislatore ha optato per l'applicazione dell'**imposta di registro nella stessa misura del 4% (da computarsi sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto).**

PENALE TRIBUTARIO

Stralcio fiscale dei crediti secondo gli OIC

L'Amministrazione finanziaria può però disconoscere la deducibilità della perdita su crediti in caso di errata applicazione dei principi contabili

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La **cancellazione dei crediti** dal punto di vista civilistico presenta gli elementi **certi e precisi** per la **deducibilità fiscale**. È questa in estrema sintesi la novità introdotta a seguito della legge di stabilità per il 2014 (L. n. [147/2013](#)).

Infatti, è **maggiore l'interesse a cancellare i crediti dal bilancio** in aderenza alle previsioni dei principi contabili OIC, in quanto l'[art. 101](#), comma 5 del TUIR, dopo le modifiche introdotte dalla L. 147/2013, prevede che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in **applicazione dei principi contabili**”. In presenza di eventi realizzativi del credito che ne determinino lo **stralcio dal bilancio**, è pertanto ora **deducibile la perdita** su crediti, in quanto sono presenti gli elementi di certezza e precisione *ex lege*.

L'Amministrazione finanziaria potrà però **disconoscere** la deducibilità di tali perdite su crediti qualora la perdita sia stata originata attraverso un'**errata applicazione dei principi contabili**.

Ecco perché è fondamentale individuare **correttamente** le varie situazioni che richiedono la cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili. In linea generale, occorre **estinguerne il credito contabilmente** in tutti i casi in cui **viene meno il diritto al suo incasso**.

Le principali fattispecie che richiedono la **rimozione** del credito dal bilancio sono le seguenti: la **chiusura** di una procedura **fallimentare**, la **cessione pro soluto** del credito, la **rinuncia** al suo **incasso**, la **transazione** e l'intervenuta **prescrizione** (in quest'ultimo caso è già espressamente prevista la deducibilità della perdita subita).

Fino al momento della chiusura della procedura fallimentare non sarebbe infatti corretto cancellare il credito dal bilancio, a meno che si rinunci al suo incasso.

In tali casi, il credito deve essere valutato al **presunto valore di realizzo** e, pertanto, qualora si stimi che non sarà possibile incassare l'intero credito, in applicazione dei principi contabili il credito dovrà essere **integralmente svalutato** (ma non cancellato dal bilancio). La **svalutazione** sarà comunque fiscalmente **deducibile** ai sensi del comma 5 dell'art. 101 del TUIR, in quanto rappresenta la “perdita su crediti” deducibile in ogni caso, se il **debitore** è assoggettato a **procedure concorsuali**, come autorevolmente sostenuto in dottrina. La stessa circ. Agenzia Entrate [26/2013](#) (§ 4.2), anche se con specifico riferimento ai crediti di **modesto ammontare scaduti da più di sei mesi**, ha chiarito che l'imputazione indispensabile ai fini della deducibilità è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione.

Con riferimento invece ai crediti ceduti **pro soluto**, ovvero senza azione di regresso, il principio contabile OIC [15](#) in vigore prevede che tali crediti, “per i quali il **rischio**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

d'**insolvenza** è **trasferito** al cessionario nella sostanza, ancorché diversamente qualificati, devono essere **rimossi** dal bilancio e l'utile o la perdita devono essere riconosciuti per la **differenza** tra il valore ricevuto ed il valore cui erano iscritti in bilancio”.

Va sottolineato che il nuovo OIC 15 in bozza non affronta il tema della cessione del credito, in quanto sarà oggetto di un **documento specifico** non ancora pubblicato in consultazione. Sul **piano contabile**, in tutti i casi di cancellazione del credito sarà necessario preventivamente utilizzare il fondo svalutazione crediti e, **soltanto** in caso di **incapienza** di quest'ultimo, la cancellazione del credito originerà una “**perdita** su crediti”. L'OIC 15 in bozza precisa infatti che “le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi «certi e precisi» e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella **voce B.14** Oneri diversi di gestione del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale **fondo svalutazione crediti**”.

Fiscalmente, è necessario considerare che il comma 2 dell'[art. 106](#) del TUIR prevede che le perdite sui crediti siano **deducibili** “limitatamente alla **parte** che **eccede l'ammontare** complessivo delle **svalutazioni** e degli **accantonamenti** dedotti nei precedenti esercizi”. Pertanto, le perdite su crediti che si origineranno a seguito della cancellazione del credito saranno deducibili **soltanto** limitatamente all'eccedenza rispetto alla **quota parte** del fondo svalutazione crediti **già dedotta** nei precedenti esercizi per effetto delle deduzioni forfetarie annuali.

Vietato l'uso del contante nelle locazioni: quali conseguenze in caso di errore?

Tra le varie disposizioni di “corollario” contenute nella Legge di Stabilità per il 2014 ve ne è una che, sebbene sicuramente non risulti di grande spessore tributario, in realtà si dimostra idonea a creare importanti **ripercussioni operative**; si tratta di aspetti che credo molti colleghi confermeranno visto l'interesse dei clienti di Studio nell'ottenere informazioni circa il comportamento da adottare.

L'obbligo

L'art. 50 della L. 147/2013 introduce, a seguire al primo comma dell'art. 12 del DL 201/11 (tanto per intenderci, quello che aveva ridotto a € 1.000 la soglia per l'utilizzo del contante) la seguente previsione. Ne riporto il contenuto letterale per poi procedere alla relativa valutazione: “*In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore*”. La disposizione interessa quindi solo “le **unità abitative**” e non ad utilizzo strumentale, discrimine che dovrebbe essere quello della categoria catastale (sono abitative quelle di categoria A, esclusa la A/10), coinvolgendo, pare di poter dire, anche le pertinenze. Se invece **box, cantine ecc.** fossero locati autonomamente, la disposizione non dovrebbe trovare applicazione.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La prima osservazione da proporre è che tale norma va in deroga alla previsione del comma 1, quindi la disposizione **antiriciclaggio** sull'utilizzo del contante oltre soglia: pertanto, solo per i canoni derivanti dalle locazioni, la violazione alla disciplina antiriciclaggio (con applicazione delle relative **sanzioni dal 1% al 40%**) si pone anche per un pagamento che fosse di un centesimo. I pagamenti ad **altro titolo** (rimborso di spese condominiali o quota di imposta di registro, il versamento della cauzione, ecc) potrebbe, a ben vedere, anche essere effettuata anche in **contanti**.

Tornando al tema dei canoni, verifichiamo le **conseguenze fiscali**. La norma pone a carico dei contribuenti determinate conseguenze in termini di aggravio tributario: se i corrispettivi dovuti al locatore sono pagati in contanti, la norma statuisce la **perdita delle "agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"**. A questo punto occorre interrogarsi circa quali siano le disposizioni tributarie di favore che vengono meno al verificarsi di un pagamento con modalità non tracciate:

- **tutte** le agevolazioni fiscali beneficate dai soggetti. Pare talmente sproporzionata che non va nemmeno presa in considerazione.
- solo le agevolazioni riguardanti **l'immobile in questione**? Anche questa interpretazione pare troppo ampia (e difficile da gestire) anche perché altrimenti si dovrebbe concludere che oltre che eventuali detrazioni 50%/65% sull'immobile, di dovrebbe perdere anche il diritto ad avere eventuali aliquote ridotte IMU o TASI, l'imposta di registro o IVA ridotta in sede di trasferimento, il diritto ad un'aliquota IVA ridotta sulle utenze, ecc. Mi sento di escludere anche questa interpretazione.
- La più convincente pare la terza ipotesi, quella che vuole la perdita delle agevolazioni e detrazioni **esclusivamente connesse al contratto**; peraltro sotto questo aspetto depone il fatto che la norma si riferisce a "locatore" e "conduttore" e non semplicemente ai "contribuenti", e il fatto che si faccia riferimento all'asseverazione dei patti contrattuali".

Se così è, il pagamento in contanti del canone porterà:

- A far perdere al locatore il diritto a fruire delle agevolazioni in tema di **tassazione cedolare**, ovvero la **deduzione forfettaria** nel caso di canone sottoposto ad IRPEF;
- In capo all'inquilino verrebbe invece meno il diritto alle **detrazioni ex art. 16 TUIR dei canoni** corrisposti al titolare dell'immobile.

Resta ancora una domanda da porsi: che succede nel caso di **un solo pagamento** (anche di solo parte del canone) in **contanti**? La cosa più ragionevole vorrebbe che solo per quel corrispettivo irrualmente versato verrebbero persi tali diritti; in realtà la norma lascia spazio ad interpretazioni ben più drastiche, che porterebbero alla perdita delle "agevolazioni e detrazioni" in relazione all'intero contratto, o quantomeno in relazione al periodo d'imposta nel quale avviene il pagamento irregolare del canone. Anche su questo tema **occorre fare chiarezza**.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Rivalutazione delle imprese estesa alle partecipazioni immobilizzate

Convenienza limitata alle partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze

Tra i beni rivalutabili dalle imprese nel bilancio 2013 figurano anche le **partecipazioni**. In virtù del richiamo alla L. [342/2000](#) e al DM n. [162](#) del 13 aprile 2001, sono rivalutabili le sole partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'[art. 2359](#) c.c. che

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

rappresentano **immobilizzazioni finanziarie**; il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso **entro il 31 dicembre 2012**.

In merito alla costruzione delle **categorie omogenee**, vale il disposto dell'art. 4 comma 2 del DM 162/2001, ai sensi del quale le **azioni** o **quote** appartengono alla stessa categoria omogenea se sono emesse dallo **stesso soggetto** e hanno uguali caratteristiche; nella pratica ciò non rappresenta un problema insormontabile, posto che, salvo eccezioni, nei gruppi anche **medio-grandi** la partecipazione è rappresentata da azioni o quote con caratteristiche omologhe, mentre è più comune che nelle partecipazioni detenute per l'**impiego della liquidità**, iscritte tra il circolante e quindi non rivalutabili, si abbiano azioni emesse dallo stesso soggetto ma con caratteristiche diverse (ad esempio, azioni ordinarie ed azioni di risparmio, o che attribuiscono particolari diritti).

Va quindi valutato se, nei gruppi, vi possa essere interesse da parte dell'impresa partecipante a rivalutare le azioni o quote delle partecipate, anche quale **evento propedeutico** ad operazioni di **ristrutturazione** del gruppo stesso. Sotto il profilo strettamente fiscale, si tratta di una scelta generalmente poco vantaggiosa: depongono a favore di tale conclusione da una parte il fatto che l'**onere fiscale** è abbastanza **elevato** (12% sulla differenza di valori), in secondo luogo la circostanza per cui, se l'operazione è finalizzata a ridurre le plusvalenze che emergono cedendo la partecipazione occorre attendere sino al **1° gennaio 2017** perché i **maggiori valori** siano **riconosciuti**, ma più in generale il fatto che ordinariamente le **plusvalenze** che emergono cedendo la partecipazione concorrono alla **formazione del reddito** dei soggetti IRES nel limite del **5%**, se sussistono i requisiti previsti dall'[art. 87](#) del TUIR (detenzione della partecipazione da almeno 12 mesi; iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie; residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria; esercizio, da parte della partecipata, di un'impresa commerciale).

Posto che i requisiti "soggettivi" (periodo minimo di possesso e iscrizione in bilancio) sono comuni alla normativa sulla *participation exemption* e a quella sulla rivalutazione (quest'ultima è, infatti, possibile solo se le partecipazioni erano già detenute alla data del 31 dicembre 2012 e sono iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio 2013, anche se va dato atto che l'art. 87 del TUIR fa riferimento alla prima iscrizione tra le immobilizzazioni e non a quella all'atto della cessione), di fatto la **possibile convenienza** della rivalutazione emerge solo per partecipazioni in società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata e, soprattutto, per le partecipazioni in società che **non** esercitano **imprese commerciali** nell'accezione prevista dall'art. 87: il caso più comune è, naturalmente, quello delle partecipazioni in società di gestione immobiliare, le cui plusvalenze sono imponibili in misura integrale.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Fatto 100 un plusvalore insito in tali partecipazioni, la **cessione** sconta un'imposizione di 27,5, mentre la **rivalutazione** ha un costo di 12 e permette di cedere la partecipazione dal 2017 senza plusvalenze imponibili (va tuttavia tenuto conto che permane nel passivo della partecipante una **riserva in sospensione d'imposta** per la quale avverrà il recupero a tassazione una volta distribuita ai soci, effetto che scompare solo se la riserva stessa viene utilizzata per la copertura delle perdite).

Da valutare la composizione del patrimonio delle immobiliari miste

Si tratta di operazioni che vanno comunque attentamente valutate anche sotto altri profili. In primo luogo, il **patrimonio** di un'**impresa immobiliare** non è sempre statico: la scelta di rivalutare la partecipazione nel bilancio 2013 è, tipicamente, determinata dalla prevalenza di **immobili civili** detenuti a scopo di investimento (fatto che esclude il beneficio dell'esenzione sulle plusvalenze), ma la **spettanza** o meno della *participation exemption* per una cessione che avviene nel 2017 tiene conto della composizione del patrimonio nel **triennio precedente** (2014-2016), per cui se in tale triennio il patrimonio si modifica e si ha una prevalenza degli immobili destinati alla vendita competerebbe l'esenzione e la rivalutazione sarebbe di fatto "sprecata".

Va da ultimo rimarcato come la rivalutazione non abbia un appeal particolare neanche nell'ambito delle **operazioni** di mera **ristrutturazione del gruppo**, le quali possono avvenire in neutralità per mezzo di fusioni, scissioni o (a determinate condizioni) conferimenti delle partecipazioni, anche se in questo caso si tratta di operazioni sulle quali l'attenzione del Fisco è maggiore.

Come evitare il modulo RW con l'intermediario

La recente [circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013](#) fa il punto anche sulla possibilità di evitare le **segnalazioni** nel modulo **RW** attraverso l'uso di **intermediari** residenti.

Si deve ricordare come l'esonero fosse stato originariamente previsto dalla [C.M. n. 49/E/2009](#) punto 2.6 quando l'Agenzia aveva avuto modo di chiarire che il **rimpatrio giuridico**, al pari di quello materiale, **esonera** il contribuente dall'indicazione nel **modulo RW** delle attività rimpatriate. La presa di posizione fu favorevolmente accolta dagli operatori del settore in quanto il rimpatrio equivale, nella sostanza, all'**intestazione fiduciaria**.

Lo step successivo è contenuto nella [C.M. 12/E/2010](#); in tale occasione l'Amministrazione finanziaria, sollecitata da un quesito in sede di Telefisco, ha chiarito che "**l'esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni** (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) **oggetto** di operazioni di **rimpatrio**, fisico e giuridico. Ciò in quanto **l'intermediario** che assume l'incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie **ritenute** alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo."

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il **suggerimento normativo**, tuttavia, è giunto con la modifica dell'art. 4 operata dal D.L. 16/2012.

L'art. 4 co. 4, nella versione in vigore fino all'intervento della L. 97/2013, stabiliva espressamente che gli **obblighi di compilazione** del modulo RW **non sussistono** per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione** o in **amministrazione** agli **intermediari** residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano **riscossi** attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Le [risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011](#) e [n.23/E dell'8 marzo 2012](#) hanno delineato concretamente l'esonero dal modulo RW anche nei casi in cui l'intermediario non è intestatario dei beni ma ha un mero **mandato a gestire**.

Infine, la norma è stata riproposta **nel comma 3 dell'art. 4** ad opera della L. 97/2013.

La formulazione sembra pressoché identica al passato, in quanto si prevede che gli obblighi di compilazione del quadro RW non sussistono per le **attività finanziarie e patrimoniali** affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati **assoggettati** a ritenuta o **imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi.

A ben vedere, tuttavia, non è più richiesto semplicemente che i flussi siano riscossi per il loro tramite ma il più stringente requisito secondo cui tali flussi siano **assoggettati a tassazione alla fonte**.

Con questa modifica sarebbe venuta meno la possibilità di affidare la gestione di un **immobile locato** in quanto i canoni devono essere dichiarati dal proprietario italiano nel rigo RL12; si tratta di un reddito tradizionalmente non tassabile alla fonte dagli intermediari.

La previsione va però coordinata con l'estensione nell'applicazione di ritenute ad opera **del comma 2 dell'art. 4**. In sostanza, **l'intermediario** deve effettuare una **ritenuta a titolo di acconto** del 20% su un'**ampia casistica** di flussi in entrata che configurano redditi di capitale o redditi diversi ([si veda il nostro intervento del 20 dicembre](#)).

La **circolare n. 38/E/2013** precisa che l'esonero è ora previsto:

1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione** o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i **contratti** produttivi di redditi di natura finanziaria **conclusi** attraverso l'intervento degli **intermediari finanziari** residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui **redditi** siano **riscossi attraverso** l'intervento degli **intermediari**.

E' però richiesta l'**ulteriore condizione** secondo cui i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati **assoggettati** a tassazione mediante l'applicazione **dell'imposta sostitutiva** nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle **ritenute** a titolo d'imposta o d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973 o in altre o mediante l'applicazione della nuova ritenuta d'ingresso di cui abbiamo detto.

Come già precisato nella [circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012](#), l'esonero dalla compilazione del quadro RW è previsto anche nel caso di applicazione opzionale **dell'imposta sostitutiva** di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte delle imprese di **assicurazione estere**.

Il problema che a questo punto emerge è il seguente.

Atteso che **l'intermediario** opera la **ritenuta** anche su locazioni e dividendi, come soddisfare il requisito in ipotesi di immobile sfitto o di partecipazione che non ha distribuito dividendi? La circolare mitiga la rigidità normativa accordando l'esonero se l'intermediario ha l'incarico di **regolare tutti i flussi** connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Viene, inoltre, puntualizzato che **non può** essere una **prestazione** di tipo **occasionale** pena l'onere di indicazione nel modulo rw.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Un ulteriore problema riguarda gli investimenti di cui egli è **titolare effettivo** anche se per il tramite dell'intermediario finanziario.

Si pensi al caso di una partecipazione in una società non white list che ha dei beni sottostanti.

Il soggetto ne risulta essere il titolare effettivo e quindi dovrebbe segnalare tali investimenti.

Ebbene, tale conclusione contrasterebbe con il dettato normativo per cui la circolare chiarisce che l'**esonero** compete **anche** con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "**titolare effettivo**" ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la **partecipazione** nella società estera o nell'entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia **amministrata** o **gestita** da **intermediari** residenti con le modalità sopra specificate.

Il punto sulle compensazioni dei crediti tributari

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto un **generalizzato obbligo del visto di conformità per l'utilizzo di crediti tributari superiori ad euro 15.000**, mutuando la disciplina da quella sperimentata ormai da qualche anno nel comparto IVA: si cerca in questo modo di contrastare l'indebito utilizzo in compensazione di crediti tributari inesistenti anche negli altri comparti impositivi.

Il comma 574 dell'art. 1 della Legge 147/2013 infatti ha introdotto l'obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità** per i contribuenti che **utilizzano in compensazione con modello F24** crediti per **importi superiori ad euro 15.000** relativi:

- **alle imposte sui redditi;**
- **alle addizionali;**
- **alle ritenute alla fonte;**
- **alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito.**

Il visto va apposto in relazione alle **single dichiarazioni** dalle quali emerge il credito.

Come alternativa all'apposizione del visto di conformità, per le società sottoposte a revisione legale, è possibile ricorrere alla **sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione**.

Da un punto **di vista operativo**, la nuova disposizione nulla dice in merito al momento a decorrere dal quale è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti: pertanto, secondo le norme generali sulle compensazioni, i crediti rimangono compensabili dal primo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta nel quale il credito stesso è maturato. Quindi i contribuenti possono compensare liberamente i crediti in questione già a decorrere dalle prossime scadenze, fermo restando che **per importi superiori ad euro 15.000 vi sarà l'obbligo di apporre alla dichiarazione il visto di conformità**.

E' evidente come il legislatore si sia ispirato alle norme che regolano e limitano le compensazioni dei **crediti Iva**, ma vi sono delle differenze sostanziali.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto infatti è possibile a decorrere dalla prossima scadenza del 16 gennaio 2014 l'utilizzo in compensazione del **credito Iva annuale 2013** per importi non superiori a euro 5.000, indipendentemente dall'importo complessivo del credito, presentando il modello F24 senza ulteriori adempimenti ed utilizzando per il versamento sia i **canali telematici di Entratel/Fisconline** (direttamente o tramite intermediario abilitato), sia un sistema di **home o remote banking**.

Per la compensazione di crediti Iva per **importi superiori a 5.000 euro** è necessario innanzitutto utilizzare i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Se l'ammontare è inferiore a **15.000 euro**, il credito può essere compensato a **partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione**; se invece supera i **15.000 euro**, la **dichiarazione deve inoltre essere dotata del visto di conformità**.

Differenza sostanziale tra compensazione del credito Iva e degli altri crediti tributari, è che per questi ultimi **non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione**: prima si compensa e poi si appone il visto di conformità.

Si ricorda come **soggetti legittimati** al rilascio del visto di conformità sono:

- i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

A livello sanzionatorio è previsto che l'**infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli** comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs 241/1997, ovvero **una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582**. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Da ultimo va ricordata anche la **notizia positiva** in tema di compensazioni.

Dal 2014 scatta l'incremento del tetto massimo delle compensazioni, che sale a **700.000 euro**. Il limite va riferito alle compensazioni **materialmente effettuate in un anno solare**, a prescindere dall'annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

Locazioni, antiriciclaggio e contrasto all'uso del contante

L'articolo 1, comma 50 della **legge di Stabilità** per il 2014 introduce una **deroga** alle regole "usuali" in tema di **utilizzo del denaro contante** (consentito sino a 999,99 euro); si prevede, infatti, che *le pagamenti riguardanti **canoni di locazione di unità abitative**, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che **escludano** l'uso del **contante** e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.*

Per apprezzare nel migliore dei modi l'intervento, appare opportuno ricordare che la disposizione è stata inserita nell'art.12 del DL 201/2011 che, a sua volta, interveniva sulla normativa antiriciclaggio del D. Lgs. 231/2007; ciò appare importante per superare le perplessità che potrebbero insorgere da una prima lettura, dalla quale sembra non esistere alcuna **sanzione diretta** per eventuali mancati adeguamenti dei comportamenti, **se non** la possibile **perdita** di talune agevolazioni fiscali (peraltro non relative a tutti i contratti).

Si tratta di un intervento che avrebbe la finalità di **contrastare l'evasione fiscale** nel campo delle locazioni immobiliari e che, a mio parere, si fonda sul seguente **ragionamento**: l'**inquilino**, intimorito dalle sanzioni cui potrebbe andare incontro per un indebito utilizzo del contante, vorrà effettuare i **pagamenti con metodi tracciati**, a decorrere dal 2014. E, sempre nel presunto intento del legislatore, vorrà adottare tale comportamento per l'**intera quota** del canone, quindi **anche** per quella eventualmente **non fiscalizzata** (si crede, infatti, che la forma maggiormente diffusa di evasione sia quella della indicazione in contratto di un canone inferiore al reale). In tal modo, **ipotizzando** l'esistenza di una parte di **canone in nero**, dovrebbero generarsi **due differenti conseguenze** in capo al proprietario: o si rischia, **continuando a incassare** in modo tracciato somme non dichiarate (una sorta di piccolo suicidio fiscale!), oppure si **adeguа il canone**.

Va detto, che le **conseguenze sanzionatorie** per eventuali violazioni non sono di poco conto: infatti, la misura oscilla **dal 1% al 40% dell'importo trasferito**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Compreso il senso generale dell'intervento, va riscontrato che, come spesso accade, non sempre sono state considerate attentamente le **ripercussioni** pratiche. A esempio, vi è l'ipotesi dei **soggetti stranieri** che si trovano in Italia. Tali soggetti potrebbero avere delle **difficoltà** ad effettuare **pagamenti tracciati** (assegni, bonifici, carte di credito, ecc.), in quanto spesso non dispongono di conti correnti. Non si tratta solo del caso dell'extracomunitario che lavora in Italia (a esempio badante), ma anche del turista straniero che deve pagare la pigione per la casa delle vacanze. Su tali ipotesi di **"rapporti occasionali"**, inoltre, si pone anche il **problema** del **buon fine** del mezzo di pagamento; se, per ipotesi, un turista tedesco dovesse pagare l'affitto per l'occupazione settimanale di una abitazione a mezzo di un assegno, che fare se il medesimo non dispone dei fondi necessari per il pagamento? Certamente, il denaro contante aveva un "appeal" completamente diverso.

A livello di gossip, poi, ci sarà anche il caso dell'affitto pagato per l'abitazione occupata dall'amica o dall'amico; anche in tale ipotesi, l'elargizione bonaria per contante oggi non era targata, mentre resterà traccia indelebile utilizzando mezzi di pagamento tracciati.

Si osservi, peraltro, che la norma si **applica generalmente** ai canoni di locazione di immobili abitativi, a **prescindere** dall'esistenza del **contratto**, vuoi per il caso della mancanza legittima (locazioni transitorie turistiche, non superiori a 30 giorni), vuoi per il caso della mancanza totale del contratto.

Altri problemi di natura pratico – operativa si potrebbero creare nel caso dei **coinquilini**, ipotesi frequente nelle locazioni a studenti; sino al 31.12.2013, grazie al contante, ciascuno apportava la propria quota e si provvede al pagamento cumulativo. Dal 2014, sarà necessario individuare un "capofila" che provvederà in modo tracciato per conto degli altri.

Le complicazioni non mancano, quindi non resta che sperare che si produca, davvero, lo sperato effetto di recupero del gettito.

[Irap](#)

[La Legge di Stabilità 2014 allarga all'Irap i rilievi sul Transfer pricing](#)

La **Legge di Stabilità 2014** ha molti tratti di similitudine con le vecchie Leggi Finanziarie al cui interno si era soliti collocare norme di ogni tipo, accumulate da un unico denominatore: il gettito. Ed è questa la principale ragione che giustifica l'inserimento nella Legge di Stabilità 2014 della disposizione contenuta ai commi 281 – 284 con cui si stabilisce che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del Tuir, **deve intendersi applicabile anche nella determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini Irap anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007**, ossia dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate con la Legge 244/2007.

L'argomento meritava senza dubbio un chiarimento in quanto dal 2008 in poi si erano avuti **comportamenti non omogenei** da parte **dei vari Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate**, alcuni dei quali estendevano direttamente i rilievi sollevati in materia di prezzi di trasferimento anche all'Irap, mentre altri, aderendo a una applicazione fedele del principio di derivazione statuito dall'art. 5 del D.Lgs. 446/1997, limitavano alla sola Ires i rilievi in materia di transfer price.

Con la Legge di Stabilità 2014 **il Legislatore interviene** di fatto con **una norma** che **si presenta** in concreto come **di interpretazione autentica**, **senza** tuttavia **esserlo** in quanto, prima di tutto, **manca l'esplicita qualificazione** come è richiesto dall'articolo 1, comma 2, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Inoltre, sotto il profilo tecnico, la norma potrebbe avere la qualificazione di "interpretativa" solo dove le esistenti disposizioni necessitassero di essere interpretate; in altri termini, **per essere "interpretativa" la norma dovrebbe "chiarire" una disposizione esistente**, mentre non può dirsi "interpretativa" se ha l'effetto di **"modificare"** lo status delle disposizioni. Secondo la **Corte Costituzionale (sent. 133/1997)** la norma deve essere diretta ad imporre una delle possibili varianti compatibili con il suo tenore letterale, sia per **eliminare eventuali incertezze interpretative**, sia per **rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti** con la linea di politica del diritto perseguita dal Legislatore. In tutta franchezza, non pare che sussistessero nel caso di specie queste situazioni, per cui ben **difficilmente la norma in commento** può o avrebbe potuto qualificarsi come **di interpretazione autentica** nel significato tecnico, essendo **bensi una norma "innovativa"**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

E tale assunto risulta confermato da quanto previsto dai **commi 282 e 283** della Legge di Stabilità 2014 i quali infatti **esonerano dalla sanzione amministrativa per infedele dichiarazione** (articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) le eventuali **rettifiche** relative ai **periodi d'imposta** compresi fra quello **successivo al periodo in corso al 31 dicembre 2007** e quello per il quale alla data di entrata in vigore della Legge sono decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione.

In sintesi, il **quadro della situazione** degli effetti Irap degli accertamenti eseguiti in materia di prezzi di trasferimento risulta essere il seguente:

- per le **annualità precedenti al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** (in caso di esercizio solare, di norma, per i periodi 2007 e precedenti): i **rilievi** sul transfer pricing **si estendono anche all'Irap, con applicazione di sanzioni** fatto salvo l'esonero per via della produzione degli oneri documentali di cui all'articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997;
- per le **annualità** che vanno **dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** (dal 2008, in caso di esercizio solare) **sino al periodo per il quale alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 sono decorsi i termini di presentazione della dichiarazione** (il 2012, in caso di esercizio solare): i **rilievi** sul transfer pricing **si estendono anche all'Irap, ma non si applicano sanzioni** per infedele dichiarazione **a meno che** ciò non sia già avvenuto con **provvedimento resosi definitivo** anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014. Quindi, in caso di accertamenti tuttora pendenti, le eventuali sanzioni collegate al rilievo Irap devono essere cancellate per via del favor rei;
- per le **annualità a partire dal periodo per il quale alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 non sono ancora decorsi i termini di presentazione** della dichiarazione (dal 2013 in poi, per gli esercizi solari): i **rilievi** sul transfer pricing **si estendono anche all'Irap, con possibilità di irrogazione di sanzioni** fatto salvo l'esonero per via della produzione degli oneri documentali di cui all'articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 472/1997.

In conclusione, l'intervento normativo fa di sicuro chiarezza nella materia; lo fa però mediante una ulteriore ed evidente **forzatura del principio di derivazione** dal conto economico che aveva guidato, nelle intenzioni originarie, l'intervento riformatore dell'Irap a partire dal 2008, un principio da cui ormai ci si è progressivamente allontanati mediante interventi a volte normativi e a volte semplicemente interpretativi.

CONTENZIOSO

Reclamo contro il ruolo «aggiustato» dalla legge di stabilità

Viene meno il problema del «doppio ricorso», il tutto si mette a posto con il rinvio dell'udienza

La L. 147/2013 ha stabilito che la mancata presentazione del reclamo, nelle ipotesi in cui esso è obbligatorio, non cagiona più l'**inammissibilità** del ricorso (si veda "[Reclamo «meno pericoloso» dopo la legge di stabilità](#)" del 2 gennaio 2014).

Si evidenzia, prima di tutto, che tale modifica **non opera immediatamente**, ma solo a partire dagli atti reclamabili notificati decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi dal prossimo 3 marzo.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Uno dei problemi maggiormente sentiti dagli operatori attiene al **ricorso** contro la **cartella**.

Infatti, in caso di ruoli **sino a 20.000 euro**, se il contribuente deve eccepire, nel ricorso, vizi imputabili all' Agenzia delle Entrate e ad Equitalia, può essere indotto a **sdoppiare** la procedura.

In altri termini, da più parti è stato consigliato di **notificare il reclamo contro il ruolo** (atto dell' Agenzia delle Entrate) e il **ricorso contro la cartella** (atto di Equitalia): a lato pratico, si notificava **ricorso** a Equitalia e **reclamo** all' Ufficio, poi per il primo ci si costituiva subito in giudizio, e si tenevano "in piedi" tutte e due le liti.

La circolare [9/2012](#) dell' Agenzia delle Entrate aveva suggerito di notificare il reclamo alla stessa e ad Equitalia, di esperire la fase di mediazione, e poi di **costituirsi** in giudizio.

Questa soluzione comporta però il seguente rischio: il reclamo non può riguardare i vizi imputabili ad **Equitalia**, quindi essa avrebbe potuto eccepire l' inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio.

Ma, a ben vedere, anche la soluzione del "doppio ricorso" non si è rivelata completamente esente da rischi, in quanto è successo che, a fronte di ciò, sia stata dichiarata una "**doppia inammissibilità**", cosa davvero inaccettabile (si veda "[Arriva la prima sentenza sul reclamo contro ruolo e cartella di pagamento](#)" del 21 marzo 2013).

Per il futuro, la strada della "doppia notifica" non appare più praticabile.

Come evidenziato negli interventi precedenti, qualora il contribuente, per **errore**, notifichi il reclamo/ricorso e si costituisca subito in giudizio, l' Agenzia delle Entrate, se ritiene, può eccepire l' **improcedibilità** del ricorso, e il giudice **rinvia** l' udienza per consentire alle parti di tentare la mediazione.

Se si tratta di impugnazione avverso la cartella di pagamento, il contribuente ben può notificare il ricorso/reclamo (poco rileva la denominazione formale dell' atto) e depositarlo entro trenta giorni dalla notifica, in modo da scongiurare il rischio di **inammissibilità** per i vizi della cartella di pagamento.

In udienza, se l' Agenzia delle Entrate ritiene di sollevare l' improcedibilità, ci sarà il rinvio della trattazione, rinvio che dovrà per forza di cose coinvolgere anche Equitalia.

Allora, se le parti definiscono il tutto tramite mediazione, il processo già incardinato non potrà che **estinguersi** per cessazione della materia del contendere: venuto meno il ruolo, "**scompare**" la **cartella**.

In caso contrario, ci sarà la comunicazione della nuova data di udienza e il processo proseguirà per i vizi sia del ruolo che della cartella di pagamento.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Così, viene meno ogni rischio di inammissibilità del ricorso, e l'impugnazione della cartella di pagamento appare "più sicura".

LEGGE DI STABILITÀ

Per la compensazione dei crediti tributari visto di conformità esteso

Sopra i 15.000 euro serve il visto di conformità sulla dichiarazione che evidenzia il credito

Con la legge di stabilità 2014 (L. [147/2013](#)), viene introdotto un **nuovo limite** nel regime della **compensazione** tributaria esterna, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP. Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per **importi superiori a 15.000 euro** devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** sulle **single dichiarazioni** dalle quali emerge il **credito** (art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

Occorre ricordare, come regola generale, che i crediti in questione possono essere compensati **dal giorno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione.

Quindi, facendo riferimento a **sogetti solari**, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d'imposta precedente.

Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d'imposta in **corso al 31 dicembre 2013**, la nuova disciplina opera già con riferimento alla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, nella quale è teoricamente possibile utilizzare i crediti del 2013.

A tal proposito, si rammenta che l'[art. 9](#) comma 2 del DL 35/2013, proprio a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a **700.000 euro** il limite alla compensazione di 516.000 euro previsto dall'[art. 34](#) comma 1 della L. 388/2000.

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che il nuovo adempimento **non** deve essere **preventivo** rispetto all'utilizzo del credito.

La norma fissa **solo l'obbligo** di apposizione del visto di conformità, a differenza di quanto previsto per la compensazione del credito IVA, rispetto al quale l'[art. 17](#), comma 2 del DLgs. 241/1997 ne ammette la compensazione per importi **superiori a 5.000 euro** solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di **presentazione** della dichiarazione (fermo restando che, per gli importi superiori a 15.000 euro, occorre anche il visto).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Nel caso in esame, al di là del chiaro dato letterale, una **diversa interpretazione** della norma, diretta a richiedere la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, **bloccherebbe** di fatto tutte le compensazioni fino a giugno, dal momento che, più di tanto, la dichiarazione dei redditi non si può anticipare.

Quindi, dal punto di vista operativo, il contribuente che intende compensare un credito IRES **fino all'importo** di 15.000 euro non deve fare **nulla**.

Se l'importo è superiore, **può** comunque **procedere alla compensazione**, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata o da un professionista abilitato (es. dottore commercialista) oppure, in alternativa, dal soggetto che esercita la revisione legale di cui all'[art. 2409-bis](#) del codice civile (anche se la legge di stabilità parla ancora impropriamente di controllo contabile).

Appare quindi fondamentale porre in essere un **flusso informativo** tra imprese e professionisti ed, eventualmente, tra imprese e organo di controllo, affinché i secondi **siano informati** della volontà della prime.

Occorre infatti ricordare che, nel caso dei crediti IVA, il sistema **“scarta” le deleghe** di pagamento, se il medesimo credito non risulta conforme alle prescrizioni; nel caso in esame, invece, in ragione di quanto sopra riportato, la mancata apposizione del visto avrebbe conseguenze di ordine sanzionatorio.

In analogia a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai crediti IVA (circ. [1/2010](#), § 1), nel caso di utilizzo in compensazione di **crediti esistenti**, ma **non spettanti** (in quanto manca il visto di conformità), si applica la **sanzione del 30%** dei crediti indebitamente utilizzati.

Diverso è il caso in cui i crediti siano **inesistenti**, ipotesi punita con la sanzione **dal 100% al 200%** della misura dei crediti stessi.

Se, invece, la violazione riguarda **il professionista**, nel senso che il visto di conformità è infedele, si applica la sanzione amministrativa **da 258 a 2.582 euro** ([art. 39](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni **particolarmente gravi**, è disposta a carico degli stessi soggetti la **sospensione** dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'**inibizione** dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

[Imu e imposte indirette](#)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il “gioco delle 3 carte” dei tributi comunali

Con un movimento di mano degno di un navigato biscazziero, il Parlamento con la Legge di Stabilità approva la IUC (Imposta Unica Comunale) con la quale viene **ridefinita la tassazione comunale** a partire dal 2014. Si tratta di un intervento tanto sbandierato quanto inconsistente visto che, in fin dei conti, davvero poco cambia rispetto al 2013: occorre **nascondere** (la scelta del verbo non è casuale) la tanto vituperata **IMU**, soprattutto quella sull'**abitazione principale**, ma il gioco di prestigio ha sortito effetti davvero modesti.

Il nuovo trittico del prelievo comunale

La nuova tassazione sarà organizzata sui seguenti 3 tributi:

- **IMU** (rieccola), ossia la tassazione sul **possesso** degli immobili che viene pagata dai possessori degli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli). Sono **escluse le abitazioni principali**, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200. Sono, inoltre, escluse anche le pertinenze delle abitazioni principali e i fabbricati assimilati;
- **TASI**, ossia l'imposta sui servizi indivisibili che viene pagata per il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi **compresa l'abitazione principale**, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Tale prelievo, calcolato sulla medesima base imponibile IMU, ha un'aliquota standard dell'1 per mille, sulla quale il Comune ha titolo per agire (sia in riduzione, ma molto più spesso sarà in aumento). L'Ente locale può introdurre delle specifiche riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Nel caso di **utilizzatore diverso dal possessore** (come a esempio nel caso di locazione o comodato), l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la differenza viene corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso;
- **TARI**, il tributo finalizzato alla copertura dei costi di smaltimento dei **rifiuti urbani**.

La “somma dei prelievi”

Pare interessante verificare come IMU e TASI, ossia i tributi più simili visto che hanno la medesima base imponibile (lasciamo quindi da parte la TARI), vadano a **sommarsi e intersecarsi** tra di loro: il comma 640 stabilisce un limite massimo complessivo al prelievo a titolo di IMU e TASI (il che la dice lunga di come lo stesso Legislatore consideri coordinati tali prelievi...). Il Comune, in forza del comma 677 può determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**, per ciascuna tipologia di immobile, **non possa essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013**, fissata al 10,6 per mille (anche se su tale limite massimo potrebbero esservi innalzamenti) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Vi è poi una norma transitoria applicabile per il solo periodo d'imposta 2014: l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille (anche su questo limite si attendono correzioni, ovviamente in aumento).

Questo significa che, la **somma tra IMU e TASI**:

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale il prelievo può arrivare al **10,6 per mille**, tenendo in considerazione che per il solo 2014 la quota TASI ha l'ulteriore vincolo specifico del 2,5 per mille;
- per le **abitazioni principali e relative pertinenze** la misura del prelievo può arrivare al **6 per mille** (con la sola componente TASI visto che tali immobili sono esenti dall'IMU), e per il solo 2014 il limite è al 2,5 per mille;
- si ricordi poi che per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'**1 per mille**, ossia l'aliquota base del tributo. Questi immobili sono esenti dall'IMU.

Non so come la pensino i nostri lettori, ma a mio avviso cambia davvero poco rispetto al 2013. Dopo averla rimescolata più volte nel mazzo (scorporando la quota ribattezzata TASI, vestendola da contributo sui servizi indivisibili), la carta che si voleva far sparire (l'IMU) è ancora lì in mezzo ben presente, dove è sempre stata, anche nel 2014.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Anzi, qualcosa è cambiato. Almeno nel 2012 l'IMU sull'abitazione principale era accompagnata da specifiche **deduzioni** che oggi non ci sono. E' vero, queste dovrebbero essere introdotte dai Comuni (che lo faranno in ragione dei fondi che saranno stanziati a tal fine), ma **ad oggi ancora non ci sono** (o per lo meno non sono codificate).

Nessuno comincia a **rimpiangere l'ICI?**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it